

INDICE

Parte VIII

Come questa Società assume le diverse opere di carità, e il suo stato assunto per motivi di carità

Capitolo I

L'universalità della carità 159

Capitolo II

Come ci si manifestano le necessità del prossimo..... 160

Capitolo III

Segni della volontà divina, ovvero condizioni richieste per assumere le opere di carità

quando se ne presenta da compiere una sola..... 163

Capitolo IV

Facoltà e norme per l'assunzione di nuovi uffici di carità..... 164

Capitolo V

Gli uffici di carità che si devono preferire (D.), tenuto conto delle persone

che ce li richiedono, e specialmente le missioni del Sommo Pontefice..... 166

Capitolo VI

Quali uffici di carità si devono preferire, tenuto conto degli uffici

che ci si presentano contemporaneamente..... 169

Capitolo VII

Modo di assumere la cura pastorale e ciò che si deve osservare riguardo ad essa..... 172

Capitolo VIII

Distinzione dei poteri della Chiesa e della Società quando si uniscono nella stessa persona..... 179

Capitolo IX

Rinuncia agli uffici di carità assunti..... 182

COSTITUZIONI

PARTE VIII.

Come questa Società assume le diverse opere di carità, e il suo stato assunto per motivi di carità¹

CAPITOLO I

L'universalità della carità²

549. L'amore è l'atto con cui la volontà tende verso il bene, ed è puro e perfetto quando non tende che verso il bene: infatti allora l'uomo vuole solo il bene, e perché è bene. Perciò questa volontà ama il bene dovunque sia, e ama di più quello che è più bene, e in tutto cerca il massimo bene. Quindi chi non ama Dio, che è il massimo bene, semplicemente neppure ama: se infatti amasse veramente, certo amerebbe Dio. E perciò la Scrittura parla semplicemente dell'amore come della vera carità, quando dice: «Chi non ama rimane nella morte» (1Gv 3,14); e: «le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato» (Lc 7,47). Non dice «Chi non ama il fratello», ma solo: «Chi non ama», e neppure: «Poiché ha amato me», ma «Poiché ha amato». Infatti l'uomo che ha veramente in sé l'amore vuole ogni bene, perché vuole solo il bene, e così vuole il bene che c'è in Dio, il quale è bene senza attributi, e il bene che può esserci nell'uomo per qualità e partecipazione. E ciò significa amare Dio e l'uomo³.

550. Da ciò si vede che la carità è di sua natura universale, perché si estende a tutti i beni, secondo la specie e il grado di bontà per cui ciascuna cosa è buona.

551. E dato che la carità costituisce di per sé il fine e la natura della nostra comunione di fratelli, ogni fratello, per quanto sta in lui, deve desiderare senza limitazioni tutti i beni, e desiderarli in quanto sono beni. Perciò, nell'esercizio della carità, la Società non si lascia imporre alcun limite, ma abbraccia incessantemente con lo spirito e con il desiderio ogni specie di carità allo stesso modo, e la assume da esercitare senza interruzione.

552. Ma l'uomo è tale che, pur avendo da Dio un cuore largo per desiderare tutti i beni che concepisce, tuttavia, per la limitatezza delle sue forze e soprattutto per la piccolezza del suo corpo, non può fare, per quanto sta in lui, se non poche delle molte cose che vorrebbe. Perciò ognuno, nell'esercizio pratico della carità deve porsi saggiamente un limite, perché i suoi sforzi, rivolti a molte cose, non si disperdano inutilmente. E quindi in questa comunione di fratelli, per valutare le forze dei singoli e adattare loro gli uffici di carità, sono stabiliti coloro che si giudicano più dotati di scienza e discrezione, con il compito di adattare i pesi alle forze di ciascuno e distribuire gli uffici di carità fra molti in modo che ognuno compia il massimo bene possibile, e dalle opere dei singoli messe insieme provenga il massimo bene che si può ottenere con il lavoro concorde di molti. E dato che dallo sforzo di molti, che collaborano concordemente e sono mossi da un'unica intenzio-

1. Cfr. DS I, 395-398.

2. Cfr. DS II, 525-527.

3. Cfr. DS I, 42.

ne, si può avere un bene maggiore che se le stesse persone lavorassero singolarmente e separate, seguendo il loro giudizio personale; da ciò si capisce quanto tutti coloro che amano veramente debbano amare questa comunione di fratelli, poiché essa è il mezzo senza cui non si può compiere il bene maggiore.

553. E da questa universalità della carità, di cui dev'essere ricolmo il cuore di ogni fratello, proviene quell'aurea indifferenza a qualunque opera di carità. Infatti, chi desidera il maggior bene possibile, deve guardare non solo a quello che fa lui direttamente, ma a tutto ciò che dall'opera sua ridonda nella somma di tutti i singoli beni. Quindi, anche se a lui sembra di fare poco bene, capirà tuttavia quanto grande diverrà quel poco di bene per il fatto che serve al grande bene che si accumula dall'opera di tutto il corpo della Società; e certo lui da solo non potrebbe fare di più, e nemmeno i singoli senza un'unica direzione. Ma è dal giudizio dei Superiori che si deve attendere di ottenere il massimo bene, tenuto conto delle forze di tutto il corpo della Società perfettamente connesso; e sono proprio i Superiori che in tutta la Società dispongono gli uffici dei singoli, appunto per ottenere il massimo bene. Quindi colui che come individuo pensa di fare pochissimo bene nella Società, si persuada che ha presso Dio lo stesso merito di colui che vede operare un bene molto maggiore, purché agisca con l'intenzione di contribuire al bene complessivo che proviene dalla Società. Infatti di tutto questo bene, come di un comune tesoro, partecipano allo stesso modo tutti coloro che hanno uguale intenzione e identico amore, e vi cooperano fedelmente secondo l'incarico ricevuto, poiché tutti sono necessari per mettere insieme quel cumulo di beni. Si può dire anche di più. E cioè colui che fa di meno, se serve al bene comune con umiltà e pazienza rinnegando se stesso, contento del suo posto e del suo incarico, anche se sembra disprezzabile ed oscuro di fronte alla gente, e contrario alle proprie inclinazioni, ed anche inferiore alle proprie forze, stia certo che, oltre il merito che acquisisce per se come tutti gli altri che cooperano al bene di tutto il corpo, a lui sono riservati un altro merito e premio particolari da parte di GESÙ Dio e Signore nostro, che guarda benignamente e accoglie propizio il sacrificio della sua volontà⁴.

CAPITOLO II

Come ci si manifestano le necessità del prossimo

554. Benché il Signore ci abbia dato il comandamento dell'amore vicendevole, tuttavia non ci ha obbligati, finché rimaniamo nello stato privato (D.1), a ricercare le necessità del prossimo, ma a soccorrerle per quanto possiamo quando si presentano a noi da sole. E del Signore stesso, che guariva le infermità di tutti, non leggiamo tuttavia che le andasse a cercare (D.2), ma ovunque gli si presentavano e il prossimo gli chiedeva qualcosa, là effondeva la sua divina e immensa carità. Perciò conviene che anche i nostri fratelli osservino lo stesso ordine, così da non cercare da sé le occasioni di esercitare la carità, ma da cogliere quelle che si presentano loro spontaneamente e per prime, e che soddisfacciano le richieste del prossimo con tutta la generosità, secondo il dono che hanno da Dio⁵.

(D.1) Chi ha ricevuto un ufficio pastorale, deve compierlo con ogni sollecitudine, e così il buon pastore conosce le sue pecore e le loro necessità, e «va in cerca di quella perduta», lasciando anche le altre novantanove (Mt 18,12).

(D.2) «Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto» (Lc 19,10), ma ha fatto anche questo secondo le occasioni che la Provvidenza del Padre gli offriva, come si vede nella conversione

4. Cfr. DS I, 141.

5. Cfr. DS I, 308-309, 407.

di Zaccheo, quando appunto pronunciò le parole citate.

Del resto, quando si tratta della predicazione di Cristo agli infedeli, ciascuno a cui si offra l'occasione, senza alcuna limitazione e senza aspettare richieste, sempre che la cosa non si opponga alla legittima obbedienza, ma provenga dalla generosità di uno spirito sperimentato, può annunciare la verità: «Ma questo che importa? Purché in ogni maniera, o per pretesto o con lealtà, Cristo venga annunziato, io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene» (Fil 1,18).

E analogamente nessuno resista alle soavi mozioni dello Spirito Santo, ma anzi obbedisca e dica a tutti con semplicità ciò che è buono ad edificazione; e se è un inferiore, manifesti con umiltà al Superiore le ispirazioni del divino spirito, come pure tutte le altre cose che avvengono nel suo spirito; e il Superiore osservi il monito dell'Apostolo: «non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni, per saggiare se provengono veramente da Dio» (1Gv 4,1); e questo sia per giudicare delle proprie ispirazioni che delle altrui, sapendo che tutto ciò che proviene da Dio è dono perfetto, ricolmo di pace e di carità, dotato di tutto ciò che è conveniente, pieno anche di limpidezza e soggetto alla volontà razionale, secondo il detto: «le ispirazioni dei profeti devono essere sottomesse ai profeti» (1Cor 14,32).

E queste cose sono vere, dato che la manifestazione della verità e una ragionevole effusione di buoni affetti del cuore è un istinto naturale e buono, santificato dal dono di Dio, a cui ogni cristiano può e deve obbedire.

555. E la prima ragione di questo ordine è la divina Provvidenza, che protegge tutti gli uomini e veglia per loro, ma soprattutto dispone ogni cosa alla maggior gloria di Dio Padre e del nostro Salvatore GESÙ, il quale «ha condotto prigioniera la schiavitù, ha distribuito doni agli uomini» (Ef 4,8). Quindi ognuno deve riposare in questa Provvidenza di Dio, come abbiamo detto in precedenza (parte VI, cap. I), sia per quanto riguarda se stesso che per quanto riguarda gli altri. Infatti l'uomo, quando agisce spontaneamente, non può sapere se ciò che fa, anche se pare cosa di per sé buona, contribuisca al bene universale, poiché ciò viene calcolato e disposto solo da Dio Padre onnipotente e dal Figlio suo. Ma quando si presenta da sola l'occasione di esercitare la carità, allora dobbiamo coglierla come offertaci dalla Provvidenza e non cercata da noi.

556. Di questo ci deve persuadere il sincero sentimento di umiltà per cui pensiamo di dover provvedere a noi stessi piuttosto che agli altri, come abbiamo detto (parte VII, cap. IV). Infatti ci dobbiamo credere buoni a nulla nel regno di nostro Signore GESÙ Cristo, se non siamo mossi da lui. Quando invece, mentre riposiamo in una vita semplice ed umile, ci si offre spontaneamente l'occasione di compiere il bene, allora è GESÙ stesso che ce la porge, poiché chi dirige ogni cosa è proprio lui, al quale «è stato dato ogni potere in cielo e in terra» (Mt 28,18). E allora dobbiamo essere grati a lui che si degna di chiamarci e farci operatori della sua bontà, e, come obbedendo alla sua volontà, dobbiamo compiere prontamente l'opera buona.

557. Una terza ragione di questo ordine della carità consisterà nel fatto che eviteremo maggiormente il pericolo d'intrometterci in qualche modo nei fatti altrui, col motivo o la scusa (tale è la manchevolezza umana) della nostra carità, se non ci presenteremo mai spontaneamente a soccorrere le necessità altrui, ma saremo richiesti dal prossimo stesso, o se la necessità ci si rende manifesta da sé e si affida a noi. E così dunque eserciteremo la carità con maggiore soddisfazione di tutti e edificazione del prossimo, il quale, dato che chiede, chiude l'accesso all'ingratitude, riconoscendo col fatto stesso di chiedere il nostro beneficio, e ci giustifica sotto tutti i punti di vista, liberandoci da ogni cattiva apparenza, perché così «il nostro avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire sul conto nostro» (Tit 2,8).

(D.) In questo modo adempiremo anche al monito di nostro Signore: «Guardatevi dagli uomini» (Mt 10,17), cosa che si può fare solo con grande prudenza e ponderazione. E in generale quando ciò che si sta per fare può danneggiare gli altri, il Superiore dovrà prima sentire il suo Consiglio e con esso deliberare se si debba rischiare tale danno per amore di Cristo, e soprattutto in che modo e con quale mezzo, se non si può evitare del tutto, almeno lo si possa santamente attenuare.

558. Esclusa dunque la ricerca da parte nostra delle necessità del prossimo (D.), vediamo quali

sono le vie attraverso cui possono venire a nostra conoscenza.

La prima si dà quando il prossimo, da sé o per mezzo di altri, viene alla nostra casa e ci chiede un aiuto spirituale o temporale. La sua richiesta, come abbiamo detto più sopra, deve essere ricevuta solo dal Superiore della casa o da chi fa le sue veci in tale ufficio; e se può, dia sollecitamente l'aiuto per mezzo di qualche fratello⁶.

(D.) Ciascuno deve corrispondere alle relazioni che derivano dal suo stato e dalle circostanze in cui lo ha posto la divina Provvidenza. Perciò il Superiore deve giudicare circa i doveri che possono provenire ai singoli fratelli dalle loro relazioni tanto naturali (come con il padre, la madre ecc.) quanto accidentali (come con gli amici, i benefattori, e così via), e dirigerli a che li compiano fedelmente. Dove poi vi è qualche relazione e dovere, si può dare anche l'obbligo di ricercare le necessità del prossimo, specie quando ve ne fosse qualche indizio.

559. La seconda via si dà quando il prossimo chiede aiuto a qualcuno dei nostri, mentre è fuori di casa per motivi di carità. E se questi, secondo le disposizioni e le facoltà ricevute, può prestarlo subito, lo faccia; altrimenti, una volta a casa, lo riferisca al Superiore, che farà tutto quello che potrà e sarà conveniente nel Signore, accontentando il prossimo.

560. La terza via si dà quando qualcuno riferisce la necessità del prossimo, in casa nostra al Superiore, o fuori a qualcuno dei nostri.

561. La quarta via si dà quando qualcuno dei nostri che si trova fuori di casa, vede qualche necessità del prossimo, a cui, se può sovvenire, lo farà, altrimenti riferirà poi al Superiore.

562. I. In primo luogo e a parità di circostanze, si devono innanzitutto soddisfare le richieste del prossimo, ad imitazione della bontà del nostro Padre celeste, che dà «cose buone a quelli che gliele domandano» (Mt 7,11), e di GESÙ nostro Signore che dice: «Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò» (Gv 14,14).

563. II. In secondo luogo, se vi saranno le altre condizioni che diremo in seguito, si deve sovvenire a quelle necessità che, senza espressa richiesta del prossimo, ci cadono sott'occhio. Dice Giovanni: «se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio?» (1Gv 3,17) (D.)⁷.

(D.) Vi è infatti una richiesta tacita, cioè il desiderio del prossimo da noi conosciuto con certezza. Tale fu la richiesta di Zaccheo, di cui il Signore, come dice sant'Ambrogio: «pur non avendo ancora udito parola d'invito, aveva già visto l'affetto» (Lib. VIII. in Luc.)⁸.

564. III. In terzo luogo, e più cautamente, si dovrà sovvenire a quelle necessità del prossimo che conosciamo semplicemente perché riferite da altri. Così, prima di soccorrere a queste necessità, dobbiamo riflettere se il nostro aiuto possa essere gradito al prossimo che ha la necessità (D.1) e non danneggi gli altri (D.2).

(D.1) Se la necessità sarà temporale o corporale, il soccorso sarà quasi sempre gradito, ma quando sarà spirituale, può sussistere qualche dubbio. E in caso di dubbio, di solito si deve lasciare l'opera a colui al quale tocca per giustizia, a meno che, considerate le circostanze, l'unzione dello Spirito Santo non suggerisca diversamente.

Quando si aiutano i poveri e i semplici, si può procedere con maggiore libertà che con i ricchi e con quelli dotati della prudenza di questo mondo: infatti la missione del Signore è quella di «annunziare ai poveri un lieto messaggio» (Lc 4,18), e noi non possiamo averne un'altra. Quindi la Società avrà anche il fine di rendere più familiare e più libero il rapporto dei cristiani fra loro, anche dei poveri con i ricchi, sempre adorno

6. Cfr. DS I, 66, 311.

7. Cfr. DS I, 308.

8. S. AMBROGIO, *Expositio Evangelii secundum Lucam IX*, 82; *Patrologia Latina XV*, 1791.

dell'onore e dell'amore cristiano, spianando così la via alla scambievole e semplice carità.

(D.2) Sia chiaro qui che si deve evitare di contrariare la gente quando l'opera di carità non fosse obbligatoria per se stessa o per le circostanze: in quest'ultimo caso, infatti, si dovrebbe fare il proprio dovere anche offendendo ingiustamente qualcuno.

CAPITOLO III

Segni della volontà divina, ovvero condizioni richieste per assumere le opere di carità quando se ne presenta da compiere una sola

565. Quando il prossimo ci chiede, in modo *espresso* o *tacito*, un'opera di carità (D.), come abbiamo detto nel capitolo precedente, se la mancanza di alcuna delle condizioni che diremo non lo vieta, la compiremo subito come presentataci dalla volontà divina. Infatti, come in ogni momento dobbiamo mantenerci nell'umiltà, così dobbiamo accettare con semplicità i primi beni che si presentano. Non dobbiamo dunque pensare ed attendere qualche bene futuro e del tutto incerto, mentre abbiamo quello presente e sicuro. Perciò, generalmente parlando, dobbiamo preferire agli altri il primo ufficio di carità che ci si presenta come segno della volontà di Dio.

(D.) Se si tratta di un'opera temporale o intellettuale, ci può essere il pericolo che i nostri, sotto l'apparenza della carità, intraprendano ciò che non ha assolutamente niente a che fare con la carità di Cristo. Perciò prima di tutto dev'essere certo che l'opera richiesta dal prossimo riguardi la carità di Cristo. Quindi il Superiore consulti spesso in merito il suo Consiglio, e lo ascolti tutte le volte in cui può dubitare se l'opera richiesta abbia o meno a che fare con la carità di Cristo.

566. Le accennate condizioni saranno le tre seguenti.

1. Che il nuovo ufficio di carità che si offre da compiere non nuocia alla perfetta esecuzione degli uffici già assunti dalla Società (D.). Infatti si deve attendere con ogni cura ad eseguire perfettamente, per quanto lo consentono le nostre forze, quello che abbiamo intrapreso, e a portarlo a compimento. Perciò il Superiore deve allontanare gli ostacoli, come ad esempio gli impegni troppo numerosi, che diminuiscono o impediscono del tutto la perfetta esecuzione dell'opera incominciata.

(D.) Se il nuovo ufficio di carità fosse urgente, ciò non si deve intendere così strettamente da non ammettere neppure un minimo e momentaneo danno nell'opera di carità già assunta. Ma sarà la carità dello Spirito Santo ad insegnare a coloro che hanno assunto l'incarico di governare solo con la carità l'Istituto, in quali casi e fino a che punto ciò si dovrà tollerare.

567. 2. Che il nuovo ufficio, insieme a quelli già assunti, non sia di tale peso per i fratelli da superare e spezzare le loro forze. Infatti ciò si oppone prima di tutto alla carità che i Superiori devono dimostrare verso i fratelli stessi. Inoltre, anche se per grandezza d'animo ed elevata carità i fratelli compissero perfettamente tutti gli incarichi, tuttavia molto danno patirebbe la carità dal fatto che in breve tempo le loro forze sarebbero indebolite e compromesse.

568. 3. Che tra i fratelli che si potranno avere a disposizione per il nuovo ufficio di carità, vi siano prima di tutto Superiori idonei (D.1), poi tanti ministri ed operai, e di tal genere, da poterlo compiere interamente come si deve. Infatti non dobbiamo intraprendere nulla che non possiamo compiere in qualche modo perfettamente (D.2), o che, per averlo assunto imprudentemente, dobbiamo abbandonare dopo qualche tempo.

(D.1) L'andamento felice di ogni opera di carità dipende soprattutto dalla prudenza e santità dei Superiori. Quindi non conviene assolutamente che il Preposito generale assuma qualche opera di carità del quarto genere (574), se prima non ha qualche persona idonea a cui affidarne la direzione. E per osservare sempre questa regola sarà d'aiuto che abbia l'elenco delle persone idonee o che molto probabilmente potranno esserlo, e che non hanno incarichi di governo, facendo in modo che siano tante quanti sono i Superiori in carica, ai

quali dovranno essere a suo tempo sostituite; se però superano questo numero, allora si possono assumere con più sicurezza le nuove opere offerte dalla Provvidenza.

(D.2) Può darsi però il caso che non tanto la prudenza umana, quanto l'unzione dello Spirito Santo suggerisca ai Superiori qualcosa di diverso da quanto è qui stabilito. In questo caso, dopo aver sperimentato lo spirito che li muove ed essersi consigliati con altri, i Superiori facciano con la massima prudenza ciò che la grazia di GESÙ nostro Signore indicherà loro.

569. E queste tre condizioni, di cui la prima riguarda le opere già assunte, la seconda i fratelli che dovrebbero assumere le nuove opere, la terza le stesse nuove opere che si presentano, dovranno essere osservate dai Superiori tanto più accuratamente, in quanto tutta questa Società, che per sua natura non si limita ad alcun genere particolare di carità, e tutta la sua azione, devono essere ordinate dalla prudenza di coloro che la governano.

CAPITOLO IV

Facoltà e norme per l'assunzione di nuovi uffici di carità

570. Gli uffici di carità, riguardo a coloro che hanno l'autorità per assumerli, sono di quattro specie.

571. La prima specie comprende quegli uffici che si compiono con un solo atto, come dare l'elemosina ad un povero o un consiglio a chi ne ha bisogno, e così via.

572. Alla seconda specie appartengono quegli uffici che, pur richiedendo più atti e più persone, tuttavia non sono di loro natura stabili e cessano quando si vuole, oppure obbligano per non più di un anno, come missioni, esercizi spirituali, insegnamento della dottrina cristiana, e via dicendo.

573. Gli uffici di carità della terza specie sono quelli che, pur essendo stabili di loro natura, tuttavia non occupano che una persona e non si prolungano oltre la sua vita, oppure, se occupano più persone, cessano quando si vuole o prevedono un impegno non superiore ai due anni, come l'insegnamento in una scuola, la fondazione di qualche altra opera di carità, e così via.

574. Infine la quarta specie di uffici di carità comprende quelli stabili e perpetui per loro natura, oppure quelli che richiedono più persone occupate in un'opera sola che durerà più di un biennio, come i vari istituti di carità, quali la cura di un ospedale o di un orfanotrofio o di una casa per fanciulle in pericolo e simili (D.).

(D.) Se qualche volta si dubitasse a quale di queste quattro specie appartenga qualche ufficio di carità, e ciò non fosse specificato nelle Costituzioni, allora questo potrà essere definito 1. dal Preposito diocesano, se il dubbio riguarda una delle prime tre specie, 2. dal Preposito generale nel dubbio se l'ufficio appartiene alla terza o alla quarta specie.

575. La facoltà di assumere le opere dei due primi generi appartiene ordinariamente al Preposito parrocchiale per qualsiasi forma di carità, e al Rettore della casa per la forma di carità al cui esercizio è disposta la casa che governa (D.).

(D.) Infatti la carità di una casa *parrocchiale* è universale, mentre è particolare quella di una casa costituita per uno specifico ufficio di carità, come l'educazione dei giovani; e questa si chiama casa *rettorale*. E questa autorità viene attribuita ai Superiori delle singole case perché le persone loro soggette si considerano stabilmente destinate per autorità del Preposito generale alle dipendenze del Superiore della casa per le necessità della casa affidatagli.

576. Tuttavia nelle cose difficili, quando ci fosse il rischio che le opere intraprese per motivo di

carità fossero causa di divisione piuttosto che dell'unione che ricerchiamo nei cuori umani, allora prima di assumerle si deve consultare il Preposito diocesano. Ciò si dovrà fare assolutamente se si trattasse di cause giuridiche relative a vedove, o di poveri ingiustamente oppressi, dell'esecuzione di testamenti o di legati confidenziali, e insomma di tutti i negozi in cui vengano assegnati diritti temporali ad una parte piuttosto che ad un'altra; e così pure nelle cose difficili, quando è questione di vita o di morte. In questi casi il Diocesano, dopo aver discusso con molta diligenza la cosa insieme al suo Consiglio, giudicherà se l'opera si deve assumere o meno.

577. L'assunzione poi degli uffici della terza specie compete al Preposito diocesano, o al Rettore maggiore per il suo genere di carità, se gliene è stata attribuita la facoltà (D.).

(D.) Il Preposito diocesano o il Rettore maggiore, prima di collocare stabilmente le persone (che saranno state affidate loro una per una dal Preposito generale, il quale solo ha la facoltà di collocare stabilmente le persone di tutta la Società), tratterà la cosa con il Provinciale o il Rettore maggiore, o anche con il Preposito generale, se la collocazione fosse tale da non poter più tirarsi indietro senza danno. E appena collocata una persona, ne avviserà il Generale.

578. L'autorità poi di assumere gli uffici della quarta specie, in cui si stabilisce una nuova casa o una nuova istituzione che subito o in seguito richiede più persone, appartiene solo al Preposito generale che, quando sarà necessario, la potrà comunicare ad altri, a chi e nella misura in cui gli sembrerà bene nel Signore.

(D.) Gli oneri e le condizioni perpetue si devono evitare; quelli leggeri o di durata moderatamente lunga, si potranno ammettere in modo valido e lecito solo con il permesso del Preposito generale. Non si dovranno accettare in nessun modo gli obblighi perpetui di Messe da celebrarsi ad ore e in luoghi determinati.

579. Affinché poi si distribuiscano con ogni ponderatezza e discrezione gli uffici di carità ai singoli fratelli, i quali da parte loro devono essere indifferenti a tutti; ci è parso bene nel Signore che a ciascun fratello si affidino in modo stabile alcuni uffici della prima e seconda specie, con l'approvazione del Preposito diocesano. In tal modo un fratello che si trova in una casa parrocchiale dovrà essere incaricato di visitare gli infermi che l'Istituto tramite la casa si impegna a visitare, e ad ascoltare le confessioni, e a quanto sarà necessario fare per i poveri. Ciò si dovrà intendere non nel senso che il fratello da solo potrà adempiere a quegli uffici quando se ne presenti il bisogno (infatti per far ciò si richiede una speciale obbedienza), ma nel senso che il Superiore della casa ha l'autorità di assegnare tali uffici quando essi si presentano, senza dover rendere conto al Superiore diocesano dei singoli atti comandati. E così giova che per certi determinati uffici della prima o seconda specie che si possono presentare in una parrocchia, si stabiliscano più persone che vi provvedano, quando è necessario, al cenno del Preposito o del Rettore della casa. E quando il medesimo Superiore vuole comandare a qualcuno un ufficio di carità per cui questi non è approvato, può farlo, come abbiamo detto (575 D), purché si tratti di un ufficio della prima o seconda specie, avendo tuttavia la precauzione di scrivere qualunque comando abbia dato al di fuori dei predetti, nel *diario*, cioè nel libro che avrà presso di sé per scrivere queste e altre cose del genere, dal quale consti quanta saggezza e carità abbia adoperato nelle sue disposizioni. Il diario poi sarà letto dal Visitatore, che indagherà se tutto quanto vi è riportato sia stato fatto bene, e riprenderà per tutto ciò che troverà di mal fatto.

580. Ma se l'ufficio da assumere è della seconda specie, o della prima e di grande importanza, allora il Superiore, prima di assumerlo, pregherà anche e si avvarrà del consiglio di due Vicari o di altrettanti anziani (D.) a ciò designati, i cui voti, che non è tenuto a seguire, ma solo ad ascoltare, scritti di propria mano, devono risultare nel diario, affinché il Superiore diocesano, al quale il diario viene inviato, veda l'opinione e i doni di tutti, e come nell'Istituto i comandi si danno a tutti con ogni ponderatezza ed intelligenza.

(D.) Due anziani tengono il luogo dei Vicari per questo ed altri uffici, nelle case dove non presiede un Preposito ma un Rettore. In assenza o mancanza di questi Consultori, se ne devono sostituire altri secondo l'ordine di autorità.

581. I coadiutori esterni avranno la facoltà di esercitare gli uffici di carità del primo genere che si presenteranno loro, con prudenza e consideratezza, perché le nuove opere non danneggino quelle che hanno assunto per obbedienza. Ma quanto agli uffici della seconda specie, se verranno a loro conoscenza nei modi che abbiamo detto, ne informeranno il Superiore e riceveranno da lui l'obbedienza. Gli si dovranno riferire anche le richieste fatte loro circa la terza e la quarta specie di carità, perché ne tratti con i Prepositi superiori. Nel diario si scriveranno anche le obbedienze date ai coadiutori, a ciascuno dei quali saranno anche assegnati alcuni determinati uffici nel modo che abbiamo detto per i religiosi interni (D.).

(D.) Non è affatto necessario che ciascuno conosca quali uffici di carità della prima e seconda specie gli sono stati assegnati. Infatti questo non si fa per la loro direzione e non acquisiscono da ciò alcun diritto; ma si fa piuttosto per evitare gli ordini indiscreti.

582. Anche il Superiore diocesano prenderà nota nel diario da consegnare al Visitatore tutte le volte in cui assumerà un'opera di carità della terza specie. E se la cosa sembrerà rivestire una certa importanza, vi si annoteranno anche i pareri dei Vicari e dei Consultori, che è tenuto ad ascoltare (D.).

(D.) Costoro dovranno scrivere anche le motivazioni dei loro voti, quando penseranno che ciò possa servire a chiarire meglio la cosa al Preposito superiore.

583. Il Preposito generale, poi, prima di assumere un nuovo ufficio della quarta specie, dovrà pregare molto dinanzi a Dio chiedendo prima di tutto consiglio a Lui; dovrà quindi considerare attentamente la cosa tra sé in tutti i suoi aspetti e conseguenze anche un po' remote; e infine ascoltare i suoi Consiglieri, facendo così tutto prudentemente nel Signore.

CAPITOLO V

Gli uffici di carità che si devono preferire (D.), tenuto conto delle persone che ce li richiedono, e specialmente le missioni del Sommo Pontefice

584. A tutti gli altri uffici si dovranno preferire senza alcun pretesto, quelli che il Sommo Pontefice della Chiesa e Vicario di Cristo si degnerà di imporci, e a questo si riferisce l'intento di quel voto con cui i presbiteri di questa Società si sono vincolati ad obbedire al supremo Vicario di Cristo. E con quel voto non intendono qualche luogo particolare, ma che si recheranno in qualsiasi parte del mondo, tra fedeli o infedeli, giudicherà conveniente mandarli per la maggior gloria di Dio ed aiuto del prossimo⁹. Infatti, dato che vogliono scegliere ciò che è meglio da farsi, sperano che questo avverrà se obbediranno ai cenni del Sommo Pontefice.

(D.) Dopo aver parlato (cap. III) del modo di assumere gli uffici di carità quando se ne presenta uno solo, cominciamo ora a trattare della collisione tra gli uffici quando se ne presentano diversi e incompatibili fra loro; e in questo capitolo esporremo quali si devono preferire, tenuto conto degli uffici stessi.

585. E poiché in questo campo i presbiteri dell'Istituto hanno sottomesso interamente ogni giudizio e volontà a Cristo nostro Signore e al suo Vicario, né al Superiore per se stesso (D.1), né ad alcun suddito, per sé o per altri, sarà lecito procurare e neppure adoperarsi, direttamente o indirettamente, con il Sommo Pontefice o i suoi Ministri, per ottenere di risiedere o di essere mandato in

9. Cfr. *Const. P. VII, c. I, § 1.*

un luogo piuttosto che in un altro. Anzi, i sudditi ne devono lasciare tutta la cura al sommo Vicario di Cristo e al loro Superiore; e il Superiore, per quello che riguarda la sua persona, deve lasciare la cosa al Sommo Pontefice¹⁰ e a quelli della Società che avrà presso di sé (D.2).

(D.1) Quando un inferiore fosse destinato a un luogo o ad un'opera, e si giudicasse che non sarebbe da mandarsi, considerate bene le cose da parte del sommo Vicario di Cristo; il Preposito generale potrà informare meglio Sua Santità, lasciandogli però l'arbitrio di tutta la questione¹¹.

(D.2) Quelli che si trovano dove risiede il Preposito generale, osservando l'ordine gerarchico, possono informare il Sommo Pontefice su come stanno esattamente le cose, quando si pensa che questi, in seguito ad inesatte informazioni di altri, stia per inviare il Preposito generale in luogo non conveniente al bene comune del prossimo, che la Società si propone in ossequio di Dio¹².

586. Inoltre, chi sarà destinato dal Sommo Pontefice a recarsi in qualche luogo, dovrà offrirsi generosamente, senza chiedere né far chiedere nulla per le spese di viaggio (D.1); ma anzi, dovrà desiderare di esser mandato in quel modo che Sua Santità giudicherà essere di maggiore servizio di Dio e della Sede Apostolica, senza alcuna altra considerazione al riguardo (D.2)¹³.

(D.1) Quello che si potrà, anzi si dovrà cercare di sapere, mediante il Prelato o qualunque altra persona attraverso la quale il Pontefice comanda a qualcuno di recarsi in qualche luogo, è che Sua Santità si degni di dichiarare quale sia il suo pensiero circa le modalità del viaggio e la residenza dove si è mandati, cioè se si debba vivere di elemosine mendicate per amore di Cristo, o in altro modo. Infatti così si farà nel Signore quello che sembrerà meglio al Sommo Pontefice, con maggiore devozione e sicurezza nel Signor nostro¹⁴.

(D.2) Tutti i fedeli sono soggetti agli ordini del Vicario di Cristo, ma nelle cose difficili, per mancanza di virtù, non sono sempre in grado di obbedire; e il Sommo Pontefice, come buon pastore, non suole imporre loro pesi troppo gravi, o al di là degli obblighi necessari, o almeno molto utili alla propria salvezza. Perciò, tutto l'intento di questo voto di speciale obbedienza al Sommo Pontefice, con cui si legano i presbiteri della Società, tende a promettere di perfezionarsi e disporsi con pii esercizi, in modo da essere in grado, con la misericordia di Dio, di sostenere anche comandi gravosi, e non solo quelli che giovano alla propria salvezza, ma anche quelli che giovano all'altrui. E così il pastore della Chiesa ha maggiore libertà di comandare ciò che può tornare d'utilità alla Chiesa stessa, per quanto sia cosa difficile, avendo l'esplicita promessa che ai suoi comandi, anche gravosi, essi non si opporranno ed obbediranno volentieri, impegnandosi per amore di Cristo.

587. Se il Sommo Pontefice non designasse la persona, ma comandasse che uno o più si rechino in un luogo o in un altro, o compiano questo o quell'ufficio di carità, lasciando decidere al Preposito generale quali siano i più adatti a tale missione, il Preposito, conforme al comando di Sua Santità, destinerà i soggetti più idonei e opportuni, considerando il maggior bene universale e il minor danno possibile per le altre opere intraprese in servizio di Dio¹⁵.

588. È conveniente che la persona designata e inviata in questo modo, abbia istruzioni esaurienti, e se possibile per iscritto (D.), circa l'opera che assume, la missione, lo scopo a cui tende il Sommo Pontefice e il fine per cui è mandata, così che possa adempiere più esattamente ciò che le sarà stato imposto. Il Superiore poi cercherà anche di aiutarla, per quanto potrà, con consigli ed istruzioni, in modo che in tutto sia compiuto con più vantaggio il suo ministero in ossequio di Dio e

10. Cfr. *Const. P. VII, c. I, § 2; ES/P. III, c. III, sec. III, § 3; ES/P. III, c. III, sec. III, § 2.*

11. Cfr. *Const. P. VII, c. I, C.*

12. Cfr. *Const. P. VII, c. I, D.*

13. Cfr. *Const. P. VII, c. I, § 3; ES/P. III, c. III, sec. III, § 2.*

14. Cfr. *Const. P. VII, c. I, E.*

15. Cfr. *Const. P. VII, c. I, § 4.*

della Sede Apostolica¹⁶.

(D.) Se lo scritto non si otterrà, bisogna fare in modo di intendere almeno a voce l'intenzione del Sommo Pontefice, sia che la manifesti egli stesso direttamente a chi viene inviato, sia che la riveli mediante il Preposito o un Prelato o chiunque altro¹⁷.

589. Se il Sommo Pontefice manda qualcuno in luoghi determinati, senza fissare una scadenza di tempo, ad operare in modo non specifico nella vigna di Cristo (e il Superiore non gli determina cosa alcuna), è inteso che dovrà rimanervi per circa tre mesi, più o meno, secondo il maggiore o minore frutto spirituale che ci si accorge di raccogliere, o che si spera altrove; oppure secondo che parrà più conveniente per qualche bene universale¹⁸; e per quanto la distanza dei luoghi lo consentirà, dovrà interrogare su tutto ciò il Superiore a lui preposto. Infine si comporterà in tutto secondo le istruzioni che gli saranno state date alla sua partenza, nelle quali, per quanto possibile, si determinerà anche fino a che punto, nella missione ricevuta, debba avvalersi nel Signore del suo privato giudizio.

590. Se invece il Sommo Pontefice avrà designato uno o più per compiere qualche ufficio di carità nei luoghi di residenza o altrove, allora attenderanno all'affare loro affidato con ogni operosità e costanza, fino al suo compimento, o finché non siano destinati a qualcos'altro.

591. Circa poi le altre persone che chiedono alla Società qualche opera di carità, benché essa desideri soddisfare tutti e tenda a questo quanto può, tuttavia, se gli mancano le forze per assumere tutte le opere di carità che gli vengono richieste, a parità di ogni altra circostanza, dovrà preferire, tra quelle richieste contemporaneamente, le opere domandate dai pastori della Chiesa, e prima di tutto dai Vescovi (D.1), poi dai parroci. Non già perché la Società sia soggetta ai Vescovi, come lo è al Sommo Pontefice, con un voto particolare, ma si propone di osservare questo solo per l'ordine della carità; per cui, se il Superiore della Società, al quale spetta l'assunzione degli uffici, avrà giudicato che nulla vieta di assumere le opere proposte, deve accettare a preferenza di altre, le richieste dei pastori della Chiesa, per rendere loro il debito onore e perché, assecondando il loro volere, ci sembra di operare maggiormente secondo la volontà di Dio e del nostro Salvatore, di cui essi fanno le veci. Peraltro il Superiore della Società, che deve render conto a Dio Padre e al suo Figlio unigenito di tutto il proprio governo, non dovrà obbedire in alcun modo alle considerazioni e agli affetti umani nell'assumere gli uffici, e tenendo sempre presente soltanto la venerazione di Dio, non dovrà mai accettare alcun ufficio per cui manchino le condizioni richieste per compierlo perfettamente nel Signore, e che non sia conforme alle Costituzioni; e dovrà assumere preferibilmente quelli che avrà riconosciuto più graditi a Dio e nel complesso più vantaggiosi al bene della Chiesa e all'aiuto del prossimo (D.2).

(D.1) Benché i sacerdoti di questa Società obbediscano ai Vescovi in tutto ciò che riguarda la cura pastorale già assunta nelle loro Diocesi, tuttavia è del tutto necessario che l'assunzione degli uffici di carità non dipenda mai da nessun altro che dal Sommo Pontefice e, nel modo che abbiamo detto (cap. IV), dai Superiori della Società, i quali possono conoscere meglio le forze di ciascuno e provvedere all'esistenza di tutto l'Istituto.

(D.2) Pur essendo impossibile enumerare tutte le eventualità che possono influire sulla decisione del Superiore di accettare gli uffici, tuttavia, in generale, si può dire che il Superiore deve esaminare ogni circostanza ragionevole, convincendosi che farà la volontà di Dio scegliendo ciò che, tutto considerato, troverà più conforme alla ragione.

Pertanto dovrà anche considerare che il bene, quanto più è universale, tanto più è divino, per cui, a parità del

16. Cfr. *Const. P. VII*, c. I, § 5; *ESJP. III*, c. III, sec. III, § 3.

17. Cfr. *Const. P. VII*, c. I, F; *ESJP. III*, c. III, sec. III, § 3.

18. Cfr. *Const. P. VII*, c. I, § 6; *ESJP. III*, c. III, sec. III, § 3.

resto, si devono preferire quelle persone (ed anche quei luoghi) che, avvantaggiandosene, faranno del bene a molti altri su cui hanno autorità. Così l'aiuto spirituale che si elargisce (se viene richiesto) a personaggi di alto rango e rivestiti di cariche pubbliche, secolari oppure ecclesiastici, e a persone insigni per scienza ed autorità, si deve stimare più importante per lo stesso motivo del bene più universale. Per questo si deve anche preferire l'aiuto che si dà a grandi nazioni o a sedi universitarie, dove di solito si raccolgono molte persone, le quali, una volta aiutate, potranno diventare operatori di bene in aiuto di altri¹⁹.

592. Anche la gratitudine deve ragionevolmente e secondo Dio muoverci a preferire tra i richiedenti, a parità del resto, quelle persone a cui siamo più debitori, secondo l'ordine della carità perfetta (D.).

(D.) Per il vincolo di sangue avviene che si conoscano più facilmente i bisogni dei parenti. Perciò i Superiori non devono trascurare neppure questi, anzi, a parità delle altre circostanze, dovranno procurare prima di soccorrere i parenti e i congiunti di coloro che servono Dio nella nostra Società. Ma i nostri che avevano parenti o congiunti nel secolo, dovranno lasciar giudicare tutto ciò ai Superiori. E neppure agli stessi Superiori sarà lecito dare elemosine ai propri parenti senza che sia stato ordinato loro dal Superiore maggiore; ed anche se si tratta di esercitare opere di carità intellettuale e spirituale verso di essi, dovranno ascoltare i Consultori ed attenersi in tutto ai loro consigli.

CAPITOLO VI

Quali uffici di carità si devono preferire, tenuto conto degli uffici che ci si presentano contemporaneamente

593. Gli uffici di carità, rispetto al bene del prossimo, a cui tendono direttamente, sono di tre specie.

La prima specie comprende quegli uffici che tendono a giovare immediatamente al prossimo in ciò che riguarda la vita temporale: e questa si può chiamare *carità temporale*.

594. La seconda specie comprende quegli uffici che tendono a giovare immediatamente al prossimo nella formazione del suo intelletto e nello sviluppo delle sue facoltà intellettuali: e questa si può chiamare *carità intellettuale*.

595. La terza specie comprende gli uffici di carità che tendono a giovare al prossimo in ciò che spetta alla salvezza delle anime: e questa si può chiamare *carità morale e spirituale* (D.1, D.2).

(D.1) Chiamiamo *morale* quella carità che dispone l'uomo a compiere i doveri morali, e *spirituale* la medesima carità elevata all'ordine soprannaturale, per cui l'uomo aderisce a Dio, ciò a cui tendono i mezzi religiosi con cui l'uomo, ottenuta la divina grazia, può adempiere gli obblighi morali.

(D.2) In ciascuna di queste specie, l'ufficio di carità può comprendere uno o più atti, e richiedere stabilmente una o più persone continuamente o successivamente: quanto a questa distinzione, si deve osservare ciò che è contenuto nel capitolo IV di questa parte.

596. La *carità spirituale* tende a dare al prossimo ciò che è bene di per sé e solo bene, cioè la vita eterna. Invece la *carità temporale* e l'*intellettuale* offrono agli uomini soltanto beni relativi e parziali, che si possono dire beni solo in quanto sono ordinati con l'intenzione al bene assoluto della carità spirituale e ad esso in qualche modo dispongono. Perciò, parlando in senso stretto, le tre suddette specie di carità appartengono ad una sola, come abbiamo detto in precedenza (parte VI, cap. IV), e quindi dobbiamo esercitare la carità temporale e l'intellettuale solo al fine di salvare le anime e di onorare nelle persone il nostro Dio e Signore GESÙ, che volle prendere su di sé i bisogni di tutti noi.

¹⁹. Cfr. *Const. P. VII, c. II, D.*

597. La principale e suprema specie di carità è la terza, che tende ad un bene più grande e più vero; poi eccelle la seconda specie, perché la formazione dell'intelletto è la più importante delle cose temporali e serve più da vicino alla specie suprema; la prima invece è la minima specie di carità. Ma nell'assumere gli uffici non si deve guardare solo a quest'ordine, così da assumere con più facilità e prontezza delle altre la specie che sembra più importante, ma bisogna prima considerare quanto segue.

598. Poiché lo stato che noi scegliamo è quello dell'umiltà e ci collochiamo fra i discepoli e non fra i maestri d'Israele, non dobbiamo abbandonare questo stato a noi carissimo senza un valido motivo e, quando possiamo, dobbiamo preferire quella carità che è propria di tutti i fedeli, assumendo lo stato di dottori e pastori solo quando si rende evidente la divina chiamata.

599. Vediamo dunque quale sia l'ordine della carità comune a tutti i fedeli, che ci appartiene, prima di assumere l'ufficio pastorale; poi quale sia l'ordine della carità dei pastori.

600. Il fedele cristiano, nella sua semplicità, deve prima di tutto assecondare i buoni sentimenti ed istinti naturali, cioè la compassione che si desta specialmente alla vista delle sofferenze della vita temporale del prossimo, e santificare tali sentimenti con l'amore di Cristo (D.1). Infatti, dato che sono sentimenti della natura buona, provengono da Dio in quanto autore della natura, e in essi v'è la volontà divina, e sono immuni dal pericolo della superbia e dell'orgoglio, dato che in essi siamo come passivi, e nascono non tanto dall'intelletto, quanto dallo stesso buon temperamento del corpo. Per questo il Signore ci ha offerto numerosi esempi di opere di misericordia corporale, a cui si dedicò nelle necessità che gli si offrivano. Così, vedendo le turbe che lo avevano seguito sul monte, disse: «Sento compassione di questa folla, perché già da tre giorni mi stanno dietro e non hanno da mangiare» (Mc 8,2); pianse su Gerusalemme vedendola dal monte; chiamato, andò a risuscitare Lazzaro, e il suo spirito fremette e pianse non appena fu vicino al sepolcro; risuscitò da morte il figlio della vedova, che non aveva cercato, ma incontrato a caso sulla via; a Cana di Galilea, pregato dalla madre, trasformò l'acqua (D.2)²⁰. Indulse quindi alla compassione, non ricercò i mali del prossimo per compiangervi, ma ovunque il caso li offrì alla sua vista, se ne commuoveva e, pregato, li soccorreva. Così conviene che faccia colui che sa di essere insieme a tutto il mondo nelle mani della Provvidenza di Dio Padre, e da essa si lascia muovere, non inerte, dove più le piace (poiché non crede di sapere da se come muoversi bene) e obbedisce ai buoni impulsi della natura come a decisioni della stessa Provvidenza. Quando dunque, mossi da questa intenzione di obbedire alla divina volontà e di piacere a GESÙ Cristo, non resistiamo alla compassione naturale, ma la assecondiamo e la incitiamo saggiamente in noi, allora costruiamo la vera carità, che comincia dagli impulsi compassionevoli, come la cognizione intellettuale delle sensazioni; e perciò GESÙ Cristo stesso sembra aver richiamato a ciò, come a suo principio, tutto il precetto dell'amore scambievole, quando ha insegnato che nel giudizio finale ricompenserà i giusti e condannerà gli ingiusti. Quindi per noi si richiede meno per assumere la carità corporale (D.3) che per intraprendere le altre specie di carità, anche se per loro natura più importanti.

(D.1) Questa facilità nel compatire le disgrazie e le miserie del prossimo non deve però mutarsi in debolezza e mancanza di coraggio, che turbi l'intelletto. Anzi, l'intelletto deve rimanere sempre imparziale giudice e padrone, e gli impulsi naturali devono fluire dalla concessione della volontà intellettuale.

(D.2) Da questo esempio possiamo imparare che la carità di Cristo si estende molto più ampiamente che ai supremi bisogni della vita e della salute.

(D.3) Le opere di carità temporale da preferirsi alle altre sono quelle elencate da Cristo: «1. ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 2. ho avuto sete e mi avete dato da bere, 3. ero forestiero e mi avete ospi-

20. Cfr. DS I, 313-314.

tato, 4. nudo e mi avete vestito, 5. malato e mi avete visitato, 6. carcerato e siete venuti a trovarmi» (Mt 25,35-36).

601. Quanto poi alla *quantità* della carità temporale da esercitare, dobbiamo sforzarci col cuore e con l'azione di raggiungere il massimo. Tuttavia, delle sostanze temporali di cui ogni Superiore ha ricevuto la facoltà di disporre, non dovrà concedere alle elemosine esterne tanto da togliere alle necessità della casa o delle case, e dei fratelli, perché non sembri che elargisca roba altrui piuttosto che propria, e dovrà osservare quanto gli sarà prescritto, ascoltando spesso il suo Consiglio sul modo di agire in questo. Ma se desidera sottrarre qualcosa al suo vitto personale per provvedere al bisogno del prossimo, non lo potrà fare se non con il parere dell'Ammonitore o del Confessore o del suo Consiglio. Potrà anche concedere ad altri che facciano lo stesso, se lo chiedono (cosa pure questa desiderabile), per qualche tempo e con santa discrezione, per non sottrarre troppo alla conservazione del corpo. E perché non sia eccessivo l'ardore nell'aiutare il prossimo, quando si tratta di chiedere elemosine agli esterni per soccorrere alle necessità di qualcuno, si dovrà fare anche questo con ponderatezza quanto alla sostanza e quanto al modo, ascoltati i Consultori.

602. Quando poi apparisse abbastanza chiaramente la volontà di Dio (D.), non si dovrebbe rifiutare neppure il ministero pastorale. E in esso si deve osservare l'ordine inverso della carità. Infatti, il pastore o chi si occupa della cura pastorale, deve prima di tutto aiutare il prossimo con la *carità spirituale*, perché a ciò specialmente è stato mandato; in secondo luogo, con la *carità intellettuale*, in quanto la formazione dell'intelletto dispone all'acquisto della scienza della salvezza; in terzo luogo con la *carità temporale*. Ma dato che queste due ultime specie di carità non debbono essere ordinate se non alla prima, a cui direttamente tende tutta quanta la sollecitudine pastorale, per questo delle due specie anteporrà quella che per le circostanze avrà visto più utile a conseguire lo scopo del suo ministero.

(D.) Come se il Vescovo chiedesse e ci fosse la possibilità di accontentarlo, né apparisse motivo di dubitare del buon esito dell'ufficio da assumere. Infatti l'insieme delle circostanze che promettono un buon esito della cosa deve essere considerato come una dimostrazione della divina Provvidenza.

603. Perciò, come la carità corporale è comune a tutti i cristiani, i quali, nel moto naturale di compassione che nasce alla vista del dolore del prossimo, possono razionalmente udire la voce della divina Provvidenza; così la carità delle anime è propria dei pastori e si richiede un'occasione più evidente perché sia esercitata dai comuni fedeli. E di fatto Cristo ci ha insegnato con il suo esempio a fidare molto nella divina Provvidenza per quanto riguarda la salvezza degli uomini: infatti il Signore stesso, anche richiesto, a volte aspettò a dare soccorso, come quando la Cananea gridò: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide», ed egli dapprima non rispose, poi disse: «Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele» (Mt 15,22.24); e infine, per l'insistenza della donna, la aiutò, perché imparassimo che proprio nell'insistenza bisogna riconoscere, come in estrema circostanza, il momento di soccorrere e la volontà del Padre. E questa matura e quasi tarda ponderazione nell'assumere le opere di carità sarà concorde con l'esempio di Cristo quando non deriverà dal nostro amor proprio, ma dalla viva fede nella Provvidenza dell'Altissimo, che ha infiniti mezzi per soccorrere senza di noi le necessità di tutti quelli che vuole, e dal sincero riconoscimento della nostra pochezza, per cui nulla possiamo se non siamo mossi da Dio stesso, e dall'ignoranza, per cui neppure sappiamo se la nostra opera riuscirà al bene universale oppure al male.

604. Infine moltissime altre considerazioni si devono avere nel preferire le opere di carità. E benché nei singoli casi soltanto la prudenza dello Spirito Santo mostrerà in ultima analisi cosa più conviene a chi con puro affetto cerca unicamente l'onore e la gloria di Dio, tuttavia non sarà inopportuno raccogliere qui anche alcune regole da osservare quando le opere di carità richieste, che

crediamo provenire dallo Spirito stesso, si trovano in contrasto fra loro.

Quando dunque si deve scegliere fra più ministeri di carità²¹ offerti contemporaneamente:

- 1) si devono preferire gli uffici che ci sono imposti dalla legge positiva a quelli arbitrari e sopraerogatori;
- 2) si devono preferire quelli che si offrono per primi a quelli offerti dopo;
- 3) quelli che hanno maggiore urgenza di essere compiuti;
- 4) quelli a cui mancano altri operai. Infatti dove ce ne fossero altri, specialmente se tenuti per giustizia, si dovrebbe procedere con più cautela e lentezza;
- 5) sono da preferirsi quelli in cui la Società già si esercita, quelli nel cui esercizio le forze della Società si fanno più vigorose, a quelli in cui diminuiscono e si consumano. E le forze della Società crescono in quegli uffici in cui i fratelli, le case e le singole istituzioni si perfezionano specialmente nello spirito;
- 6) quelli che si possono esercitare in modo più perfetto, tenuto conto della natura dell'opera, dei soggetti disponibili e delle attitudini delle persone. Infatti, quando si vedesse una porta più aperta e una maggiore disposizione e inclinazione nelle persone che si possono aiutare, in questo caso, a parità di circostanze, si dovrà porgere aiuto: infatti, allora è più probabile ottenere frutto e minore è la fatica;
- 7) allo stesso modo, si deve soccorrere più prontamente dove e a chi siamo più debitori;
- 8) quelli che ci vengono chiesti con maggiore insistenza; ma più facilmente, cioè anche se non c'è grande insistenza, le opere di misericordia corporale;
- 9) si deve preferire ciò che è un bene maggiore rispetto alla specie più eminente;
- 10) ciò che è un bene maggiore rispetto al grado ossia all'importanza. E questa si desume dalla profondità del male che si può togliere, dal fatto di aiutare peccatori più grandi che vogliono convertirsi; e dalla profondità del bene che si ottiene, come nel dirigere le persone più sante, direzione utile all'edificazione dei fratelli;
- 11) ciò che è un bene maggiore quanto al numero delle persone;
- 12) ciò che è un bene maggiore quanto alla durata;
- 13) ciò che è un bene maggiore per la sua fecondità, per cui si moltiplicano e si rendono perenni i beni; fecondità che si deve tenere in grandissima considerazione.

CAPITOLO VII

Modo di assumere la cura pastorale e ciò che si deve osservare riguardo ad essa²²

605. Sebbene dobbiamo assumere con maggiore ponderatezza gli uffici di carità che si esercitano verso lo spirito del prossimo, rispetto a quelli che si esercitano verso il corpo, tuttavia la carità spirituale è più importante, come abbiamo detto, di quella temporale. Pertanto, quando la volontà di Dio ci si è manifestata a sufficienza, anteporremo a tutti gli altri gli uffici della carità spirituale, e prima di tutto quello che contiene l'idea perfetta e piena della carità spirituale, cioè la cura pastorale delle anime. Che anzi, dato che questa cura delle anime è il massimo ufficio di carità, o per meglio dire il complesso e l'esercizio di tutta la carità, essa si deve considerare anche come la somma della perfezione e pienezza di questa Società, la quale, prendendo il nome e il fine dall'esercizio

21. Cfr. *DS I*, 142.

22. Cfr. *DS I*, 142-144, 491-494.

ordinato della carità verso il prossimo, si deve pensare che abbia raggiunto la somma della sua perfezione solo quando, entrata per la porta (che è Dio e il nostro Signore GESÙ, primo ed unico pastore delle anime), esercitasse anche la carità e la cura pastorale. Perciò bisogna che miri sempre con la massima diligenza a non entrare da sola e a non chiudere da sola la porta che Cristo gli apre. Perciò dovremo qui parlare dettagliatamente di questa suprema occupazione di tutta la Società.

606. La volontà di nostro Signore ci è stata mostrata nella sua legge, che è la carità. Ma per esercitare la carità nel debito modo ed ordine secondo il suo esempio, come già abbiamo detto, è necessario che nell'assumere gli uffici esterni di carità, 1. siamo mossi, generalmente parlando, dal di fuori, cioè dalla richiesta tacita od esplicita del prossimo, 2. e che siamo mossi secondo il lume di ragione. E ci lasciamo muovere ad agire secondo il lume di ragione quando, con la nostra azione, tendiamo ad un bene maggiore, senza impedirci nello stesso tempo ciò a cui d'altra parte siamo tenuti, e senza incorrere in alcun male che si deve evitare.

607. Nell'assumere l'ufficio pastorale sembrano necessarie due condizioni: 1. quando i prelati o le popolazioni, con il consenso di essi, ci chiedono di assumere la cura pastorale (D.) non in modo generale, ma questa o quella cura particolare, 2. e quando il Superiore a cui è stata riferita tale richiesta e a cui la cosa compete, considerando gli uffici già assunti, i talenti del fratello che si dovrebbe mandare, l'unità interna della Società e le circostanze esterne, avrà creduto nel Signore che l'assunzione di tale opera è conforme alla volontà di Dio, perché non sembra impedire un bene maggiore né essere causa di un male o di qualche offesa. Tuttavia, trattandosi di un affare di grande importanza, prima di tutto preghi e faccia pregare, e prima di decidere ascolti il suo Consiglio²³.

(D.) Quando è stato deciso che qualcuno dei nostri assuma la cura parrocchiale, è molto conforme alla nostra Società che egli si sottoponga a quegli esami e prove che ordinariamente il Vescovo usa con gli altri sacerdoti secolari. Infatti la Società desidera sinceramente, quando è possibile senza ledere i propri diritti, che i suoi sacerdoti in questi casi non godano di alcuna distinzione nei confronti degli altri preti secolari. Si fa tuttavia eccezione per ciò che non è *de jure*, se il beneficio fosse o diventasse di diritto regolare.

608. Tra le cure d'anime, alcune si possono dire in certo qual modo perfette e prime nel loro ordine, come le *parrocchie* e i *vescovadi*; altre imperfette e sussidiarie, come le coadiutorie, ossia i ministeri dei sacerdoti aggiunti ai parroci a loro servizio. I nostri religiosi interni non devono assolutamente assumere le coadiutorie (D.1), se lo stesso parroco non è della nostra Società; ma dove sarà possibile e sembrerà opportuno, la nostra Società eserciterà molto raramente questi ministeri di carità per mezzo di coadiutori esterni, ma più spesso per mezzo di figli adottivi e ascritti (D.2).

(D.1) Il motivo è che questo nuocerebbe troppo all'unione e alla libertà della Società, che si deve conservare con la più vigilante cura.

(D.2) Le cure d'anime imperfette, ossia le coadiutorie, si collocano fra quegli uffici stabili di carità che richiedono una sola persona, e quindi la loro assunzione dipenderà dall'autorità del Preposito diocesano nel modo già detto.

Le parrocchie si collocano fra le opere stabili che richiedono più persone unite insieme, e perciò sono di competenza del Preposito generale; ma egli potrà delegare quelli che saprà a ciò idonei, aggiungendo maggiori o minori restrizioni a seconda della distanza dei luoghi e delle altre circostanze.

Se poi qualcuno fosse chiamato all'episcopato, non lo dovrà accettare, salvo per obbedienza al Preposito generale o a chi, a ciò specificamente delegato, ne fa le veci.

609. E per quanto solo la considerazione delle specifiche circostanze, che possono essere innumerevoli, debba dirigere i Superiori illuminati dalla luce divina, rimosse tutte le ragioni e gli affetti umani; tuttavia si devono stabilire anche alcune norme generali che dovranno osservare diligen-

23. Cfr. DS I, 65.

temente coloro che hanno l'incarico di assumere i ministeri pastorali.

610. Prima di tutto, se qualcuno che può e deve ragionevolmente preoccuparsi di ciò, chiedesse che qualcuno dei nostri assuma la cura pastorale, il Superiore competente, oltre al resto, osserverà quanto segue.

Se nella parrocchia di cui ci si propone di assumere la cura, è già costituita una nostra casa di quelle dette parrocchiali, che non servono ad una particolare specie di carità, ma ad esercitare la carità in modo universale. Infatti in questo caso il futuro parroco sarebbe costituito nello stesso tempo Preposito di quella casa; e quindi a quella cura parrocchiale si deve mandare solo chi si conosce perfettamente adatto per l'ufficio parrocchiale e per il governo di quella casa.

611. Perciò, se non si richiede l'uno o l'altro in particolare, ma qualcuno dei nostri in generale, così che sia lasciato alla discrezione del Superiore chi destinare specificamente a quell'ufficio, il Superiore deve scegliere per quella parrocchia o il Preposito stesso di quella casa, o un altro in sostituzione del Preposito precedente (D.). E allo stesso modo, se si domanda una persona particolare per una parrocchia, non la si dovrà concedere se, insieme all'ufficio parrocchiale, non può sostituire con evidente vantaggio il Preposito precedente.

(D.) Nessuno mai deve prendere di malanimo il fatto di essere rimosso da qualsiasi ufficio della Società, anche senza un evidente motivo: infatti questo andrebbe contro la perfetta obbedienza e indifferenza a tutto, che i fratelli della Società professano. E i Superiori agiranno in piena libertà in qualunque mutazione giudicheranno opportuna, sempre comunque a norma delle Costituzioni, perché ciò gioverà moltissimo a conservare la predetta indifferenza ed umiltà.

612. Tutti i nostri, poi, anche in possesso di un beneficio, si devono considerare come trasferibili per il voto di obbedienza con cui si sono obbligati a lasciare il beneficio al cenno dei Superiori e hanno rinunciato a quel diritto che le sanzioni canoniche concedono a chi è investito di un beneficio. E questo obbligo si dovrà spiegare loro nuovamente quando accederanno al beneficio, e ne dovranno dare conferma scritta.

613. Se dunque si assume la cura pastorale in quelle parrocchie in cui è già costituita una nostra casa parrocchiale, occorre prima di tutto che quel nostro parroco che è anche Preposito non sia separato dai fratelli che governa, e quindi o rimanga nella nostra casa anche da parroco o, se la casa parrocchiale di quella chiesa è più comoda, prima di accettare la parrocchia, si ottenga dal prelato il permesso che egli possa condurre con sé i fratelli in quella casa per vivere in comunità con loro (D.)²⁴.

(D.) Può darsi il caso che un motivo di grande vantaggio persuada il Superiore a destinare alla cura parrocchiale, in quella parrocchia dove si trova una nostra casa, qualcuno che però non sia in essa anche Preposito: ad esempio se si sperasse in questo modo di aprire la strada per stabilirvi un parroco che diventi anche Preposito. Ma per lo più per assumere tale parrocchia, sono più adatti i coadiutori esterni, perché, abitando fuori delle nostre case, quando diventano parroci, non diminuiscono l'unità della nostra comunione di fratelli. E quelle parrocchie, mentre sono amministrate da questi coadiutori, non si considerano fra le altre parrocchie amministrate dalla Società, ma tra gli uffici secondari, come esporremo più ampiamente in seguito.

614. La casa adatta per accogliere una comunità di fratelli di tal genere, sia che appartenga alla Chiesa o che sia nostra, dev'essere abbastanza ampia e costruita in modo tale da potersi dividere in due parti indipendenti (D.1) e solo comunicanti fra loro, come abbiamo detto (492), di cui la prima, che serve al parroco per trattare con gli esterni²⁵ e per esercitare l'ospitalità religiosa (D.2), si chia-

24. Cfr. DS I, 143.

25. Cfr. DS II, 505-508.

merà *casa esterna e parrocchiale*, e la seconda, che serve ai fratelli, si chiamerà *casa religiosa*, e in essa lo stesso Preposito dovrà soggiornare almeno di notte e, per quanto può, anche di giorno, e i religiosi si dovranno applicare intensamente, senza alcuna distrazione, alla contemplazione, ed esercitare la carità secondo l'obbedienza del loro Preposito, che è il parroco dei fedeli²⁶.

(D.1) Cioè in modo da avere porte distinte, e che chiunque possa andare e venire da una casa all'altra senza disturbare o distrarre i fratelli che si trovano nell'altra casa.

(D.2) L'ospitalità a cui ci riferiamo riguarda soprattutto i coadiutori esterni, gli ascritti, i religiosi e i secolari che, venendo dal di fuori, non hanno altro domicilio che l'albergo. A questi ecclesiastici, oltre all'ospitalità per il corpo, si devono anche offrire occasioni opportune per edificare lo spirito, facendo anche letture a mensa. Tuttavia in questa casa il Superiore non dovrà ospitare donne.

615. Se invece in quel luogo in cui qualcuno dei nostri è richiesto come parroco non c'è alcuna nostra casa di quelle che chiamiamo parrocchiali, ma soltanto una casa rettorale, allora il Superiore dovrà considerare come si possa stabilire nella casa rettorale, con o senza autorità di Preposito, un parroco, sia non rimanendo in quel luogo il parroco, sia rimanendovi con i suoi soggetti, in una parte distinta, senza che sia danneggiata quell'opera di carità a cui tale casa è specificamente dedicata.

616. Se poi in quella parrocchia non c'è alcuna nostra casa, il Superiore dovrà osservare se almeno la casa parrocchiale (D.) sia tale da potervi stabilire una comunità dei nostri, o se possa ridursi alla forma prescritta. E in questa casa, se è già adatta o facilmente adattabile, si stabilisca, con il consenso del prelado ordinario, una comunità di nostri fratelli quanto più numerosa possibile. Ma il Superiore competente cerchi di impiegare in queste fondazioni solo fratelli già provati e tanto più perfetti e validi, quanto meno potrà mandarne numerosi.

(D.) Lo stesso dicasi qualora si trovi qualche altra casa non lontana dalla chiesa, che sia più adatta ad entrambi gli uffici, cioè di parroco e di Preposito della Società.

617. Non ci dovrà trattenere alcun timore che, venuto a mancare quel parroco, la nostra comunità si debba trasferire abbandonando la casa. Ciò accadrà certamente, ma per questo non si deve rinunciare al bene presente, ma anzi si deve avere piena fiducia nella divina Provvidenza. E ai fratelli non mancherà mai un tetto sotto cui vivere né altri uffici di cui occuparsi, soprattutto se essi saranno quali devono essere, cioè contenti di ogni luogo e di ogni ufficio, e in tutto e per tutto fedelmente appoggiati alla dolce loro madre, la divina Provvidenza.

618. Ma quando per adattare la casa fossero necessarie molte spese, si dovrà considerare se vi possono vivere almeno tre dei nostri sacerdoti interni, e, se abbiamo elementi idonei a questo e le altre circostanze sono favorevoli, allora, con l'approvazione del prelado, vi si stabiliscano quei tre sacerdoti, di cui il primo dovrà essere il parroco e gli altri due i suoi coadiutori nella cura delle anime. Tuttavia questi tre fratelli dovranno essere religiosi del tutto provati, sì da nutrire la fondata speranza che diventino le fondamenta di una nuova casa religiosa. Infatti da questo inizio, col passare del tempo, se nostro Signore GESÙ benedirà, potrà sorgere un po' per volta una casa perfetta (D.1). Ma quando insieme al parroco non si possono mandare due dei nostri sacerdoti, non si accetti assolutamente la parrocchia, a meno di collocarvi qualche nostro coadiutore esterno (D.2), oppure si provveda a quest'opera per mezzo di figli o di ascritti.

(D.1) La nostra Società può avere tre tipi di case parrocchiali.

La prima e perfetta specie è quella in cui uno dei nostri fratelli è insieme parroco e Preposito della Società, ed ha con sé una conveniente comunità di fratelli che abitano regolarmente nella casa *religiosa* che comunica direttamente (pur essendo indipendente) con la casa esterna e parrocchiale di cui si serve il Superiore per gli

26. Cfr. DS I, 162-163, 209-210, 316; II, 273.

affari parrocchiali ed esterni.

La seconda specie è quella in cui vive uno dei nostri fratelli in qualità di parroco e Superiore della casa, ma ha con sé solo pochi fratelli (di cui almeno due sacerdoti) dei quali si serve per la cura pastorale, senza una comunità che viva nella casa religiosa divisa dalla parrocchiale.

Tali case si considerano in via di formazione e preparatorie finché si potrà aggiungere loro anche una casa interna e stabilirvi una comunità regolare di religiosi. Tuttavia esse appartengono alla quarta specie di uffici di carità, che abbiamo enumerato nel quarto capitolo di questa parte.

Infine appartiene alla terza specie di case quella che, per la scarsità d'anime del luogo, non si può mai sperare che diventi una casa parrocchiale perfetta della prima specie, o in cui, a causa delle circostanze, non si possono collocare al momento più di uno o due dei nostri sacerdoti. Tali case, finché rimangono in queste condizioni, si devono gestire per mezzo di coadiutori esterni. E queste parrocchie fanno parte degli uffici di carità stabili che richiedono solo una persona alla volta.

(D.2) Bisogna anche fare in modo, per quanto è possibile, che i coadiutori esterni conservino l'unione tra loro, ben fondata nell'affetto e nella fedeltà alla casa a cui sono assegnati. E quindi, come si deve osservare dove vivono e si deve stabilire un luogo loro proprio, il più adatto possibile, così, quando vengono mandati o costituiti in qualche ufficio, non si dovranno se possibile impiegare da soli, ma a due o a tre o più alla volta. E non sarà fuori luogo mandare con loro, se c'è, qualcuno dei nostri sacerdoti interni provato e perfettamente istruito sulla natura dell'Istituto, e saldo nell'amore per esso, perché da lui imparino meglio lo spirito e lo stile di vita di tutta la Società.

619. La parrocchia poi dove si colloca una comunità dei nostri o si stabiliscono i tre suddetti, non deve essere così piccola da non poter mai accogliere un numero adeguato di sacerdoti (D.) e trasformarsi coll'andar del tempo in una casa religiosa perfetta e del tutto regolare. Pertanto si deve provvedere ai luoghi piccoli per mezzo di figli o di ascritti, o al massimo per mezzo di coadiutori esterni, se sembrasse opportuno al Superiore.

(D.) Nei piccoli centri bisogna considerare se col passare del tempo vi si potrà stabilire una comunità di almeno otto o nove sacerdoti con quattro fratelli laici. Infatti dove ci fosse un numero di anime così piccolo da non richiedere mai in alcun modo almeno otto sacerdoti, non si dovrebbe pensare di costituire una casa parrocchiale della Società, ma si dovrebbe provvedere ai bisogni di quella gente per mezzo di coadiutori esterni, oppure si dovrebbe istituire, se ce ne fosse l'opportunità, un'altra casa dedita alla carità particolare, che si dedicatesse anche alla cura delle anime. Ma dove ci saranno diverse piccole parrocchie vicine, si potranno aiutare a vicenda per coltivare la perfezione religiosa ed osservare una pia consuetudine di vita. Sarà bene tuttavia che, tra le varie piccole parrocchie più vicine, una sola sia dichiarata parrocchia della Società, mentre nelle altre, se i parroci vengono scelti fra i nostri, la Società non li dovrà considerare tali, ma coadiutori del parroco principale. Infatti, se le parrocchie sono più ampie, i parroci godono di maggiore autorità e producono maggior frutto sia tra il clero che tra il popolo.

Per il resto, qualsiasi cura d'anime si dovrà considerare primaria, per il fatto che il Preposito generale, istituendola, l'avrà dichiarata tale secondo le Costituzioni.

620. Dove il numero delle anime sia tale (D.1) da poter accogliere una conveniente comunità di nostri sacerdoti, e saranno stati mandati in tre alla parrocchia, la maggior cura sarà quella di costruire una casa in modo perfettamente adatto alla Società, e a tale scopo, con il consenso del prelato del luogo, si dovrà impiegare ogni anno, se sarà avanzata, una parte dei proventi di quella parrocchia, fino a completare la costruzione (D.2). E non bisogna spaventarsi per la durata e la grandezza del lavoro, ma dedicarsi con animo operoso e con grande costanza all'opera, nei limiti del possibile, seguendo il parere dei Superiori, giudicando importante qualunque cosa si sia fatta.

(D.1) Il numero di sacerdoti che si possono stabilire in una casa religiosa può essere definito dal numero delle anime a cui particolarmente essi attendono, e non dall'abbondanza delle cose temporali, dato che i nostri, come poveri, devono accontentarsi del necessario. E quindi, nell'accettare o rifiutare le cure d'anime, non si deve assolutamente badare al beneficio che vi è aggiunto, ma (quando l'Istituto ha di che mantenere i fratelli) unicamente al maggior esercizio della carità; e con questa sola intenzione bisogna guardare tutto il resto, sempre fidando pienamente nella divina Provvidenza.

(D.2) Senza però sottrarre le giuste elemosine ai poveri di quella parrocchia.

621. E neppure si deve rinunciare all'opera perché la casa non è ancora nostra, ma della chiesa del luogo, come già abbiamo detto (617). Infatti la caratteristica per così dire della nostra Società dev'essere non quella di provvedere a sé, ma al bene della sola Chiesa, e di ritenere fatti a sé i beni che ha fatto alla Chiesa di Dio, lasciando tutta la propria cura alla divina Provvidenza. Dovrà pure amare di rimanere non tanto nelle proprie case, quanto nelle altrui, e per un tempo incerto, al fine di non sperare mai nelle fragili ricchezze di questo mondo; e i suoi membri sappiano di essere ospiti e pellegrini sopra la terra. E dato che il nostro voto di povertà, quanto alla comune esecuzione, sembra meno stretto dei voti della maggior parte delle altre Società religiose, ci dovrà essere almeno in questo qualcosa di proprio e di più stretta osservanza, e cioè che noi spendiamo e quasi disperdiamo i nostri beni materiali per procurare vantaggio alla Chiesa, anche se in seguito potremmo non usufruirne mai²⁷.

622. Quando dunque si deve fare una nuova costruzione (D.1), si proceda come segue. Prima di tutto si deve fare il progetto del nuovo edificio abbastanza comodo ed ampio, altrimenti non potremmo condurvi in modo perfetto la nostra vita religiosa. Il progetto dovrà essere visto ed approvato dal Preposito generale perché le case risultino per quanto possibile uniformi, e certamente siano costruite con maestria in modo da badare alla solidità, alla comodità e al decoro religioso (D.2). Poi, se la costruzione è grande, la si deve suddividere in diverse parti che, prese singolarmente, possano essere quasi perfette e siano terminate in diversi periodi di tempo. Infine, si dovrà intraprendere la costruzione quando si avrà o si spererà con certezza di avere tanto denaro da poter completare almeno una delle parti dell'edificio, di modo che, se anche le altre rimanessero incompiute, il risultato di quella costruzione sarebbe comunque favorevole.

(D.1) Questo vale per qualsiasi edificio la Società debba costruire.

Quanto poi alla cura di conservare la casa, si deve lasciare ordinariamente al Superiore locale o al Procuratore o all'Amministratore. Se una casa deve subire miglioramenti, ma senza alcun ampliamento, si dovrà consultare il Diocesano o il Provinciale, secondo che il Preposito generale abbia affidato tali opere all'uno o all'altro. Se però si tratta di fare ampliamenti, o di una nuova costruzione, si dovranno prima chiedere l'opportuna facoltà e direttive al Preposito generale, o a chi egli avrà delegato.

(D.2) Per questo sarà utile se qualcuno dei nostri coadiutori temporali si dedica allo studio dell'architettura, così che la Società possa valersi del suo aiuto. Tuttavia ci si dovrà servire dei migliori architetti, ovunque si trovino, dato che in ogni cosa si deve cercare il meglio, senza abbandonarsi a un cieco affetto per la nostra Società. Essa infatti non è separata dal resto dell'umanità, non essendo altro che una parte di una società più grande e più augusta, cioè del genere umano e della Chiesa.

623. Il Preposito generale, a cui spetta assegnare i fondi per le diverse opere di carità, non dovrà permettere per nessuna ragione di intraprendere molte costruzioni nello stesso tempo, così che tutte procedano lentamente per mancanza di fondi; ma dovrà far intraprendere solo quelle che si possono finire in poco tempo, e a questo scopo dovrà applicare i fondi raccolti da ogni parte, se sono liberi, dato che questo può essere meravigliosamente utile al bene della Chiesa, a cui solo deve tendere ciascuno dei nostri (D.). E per provvedere anche (in quanto ciò si può accordare con il bene più universale della Chiesa) in modo conveniente e secondo ogni equità al bene particolare, il Preposito generale potrà notare da dove sia stato da lui raccolto il denaro richiesto per qualche lavoro, perché, quando col tempo sarà possibile, la casa o il luogo che è stato beneficiato, provveda a risarcire quanto potrà i luoghi che hanno fornito quel denaro, e si mantenga perpetua memoria e gratitudine della cosa.

(D.) Il Preposito generale, quando deve scegliere un luogo in cui costruire piuttosto che un altro, deve

27. Cfr. DS I, 209-210.

svestirsi di tutti gli affetti privati e guardare solo al maggior esercizio della carità. E per ottenere ciò più facilmente, ascolterà i suoi Consiglieri, senza però essere tenuto a seguire il loro parere se gli sembrerà nel Signore di dover fare diversamente.

Allo stesso modo tutti i fratelli si ricordino di essere cittadini non di qualche luogo, ma di tutto il mondo soggetto a Cristo Signore, e non vedano di mal occhio il fatto che il Preposito generale impieghi i loro beni o quelli provenienti dai loro uffici in luoghi diversi da quelli dove sono nati o dimorano, dato che devono conformarsi in tutto alla sua volontà, se non vogliono mancare ai voti di obbedienza e di povertà, con cui hanno promesso a Dio e alla Società di lasciare, per il maggior bene universale, la disposizione dei loro beni alla provvidenza dei Superiori. Ciò sarebbe anche contrario all'amore per la Chiesa di Cristo, al cui incremento e maggiore prosperità devono unicamente tendere tutto il nostro Istituto e il suo Preposito.

624. Se poi qualcuno dei nostri fosse chiamato all'episcopato (tuttavia nessuno può accettarlo se non per obbedienza al Preposito generale, salvo che il Sommo Pontefice lo obbligasse), questi sarà anche Preposito diocesano e risiederà nell'episcopio o nella nostra *casa maggiore* (D.) della città vescovile²⁸.

(D.) La *casa maggiore* si chiama così non per la grandezza, ma per la sua dignità. Spetterà poi al Preposito generale stabilire quale sarà nella città episcopale, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui la vicinanza della cattedrale e dell'episcopio.

625. E tutto ciò che abbiamo detto circa le case parrocchiali, vale anche per quelle case in cui vi fosse un Vescovo dei nostri, il quale deve governare insieme la Diocesi e la Società, e avrà due case contigue o almeno comunicanti, l'una esterna ed episcopale, l'altra interna e religiosa.

626. Tuttavia, dato che la cura del Preposito diocesano per la Società non riguarda direttamente, come quella del Preposito parrocchiale, i singoli fratelli, sembra meno necessario che il Superiore diocesano viva nella stessa casa insieme con tutta la comunità dei fratelli, come è necessario per il Superiore parrocchiale. Quindi, anche se ciò è desiderabile e si deve fare ovunque possibile, qualora il Preposito generale, considerate tutte le circostanze, giudicasse molto utile che qualcuno dei nostri chiamato all'episcopato fosse anche Superiore della Società per la sua Diocesi o Provincia senza convivere con i fratelli, potrà prudentemente permetterlo per qualche tempo, mettendo a fianco di colui che è fatto Vescovo alcuni uomini sperimentati con i quali viva nel suo episcopio secondo le Costituzioni e l'ordine della nostra vita, pur potendo governare la Società in tutta la sua Diocesi o Provincia a norma delle stesse Costituzioni e delle direttive dei Superiori. Tuttavia dovrà sapere che ha l'obbligo verso la Società di provvedere ad esso in quanto può, specialmente disponendo ciò che sembra necessario, e sarà in suo potere, perché la casa vescovile e quella dell'Istituto, come abbiamo detto, siano unite (D.).

(D.) Se non convenisse che qualcuno dei nostri fosse Superiore diocesano, pur essendo opportuno che accettasse l'episcopato offertogli, il Preposito generale potrà dispensarlo dal governo dell'Istituto e dargli l'obbedienza di accettare l'episcopato, se lo stesso Sommo Pontefice lo obbliga ad accettarlo.

627. Ora, da quanto abbiamo fin qui esposto, appare già abbastanza il *principio* per cui nella nostra Società si devono distinguere i principali gradi dell'autorità; e questo principio consiste nell'imitare in tutto la distribuzione dei poteri della Chiesa, la quale, essendo una società istituita da nostro Signore GESÙ Cristo, ha un ordinamento sapientissimo; e nel provvedere per quanto possibile che i poteri della Chiesa, assunti dai nostri per carità nell'ordine e nel modo suddetti, corrispondano e si uniscano sempre nella stessa persona con gli analoghi poteri della Società (D.), perché questa recentissima Società possa meglio e con maggiore concordia servire all'onore e alla gloria di GESÙ nostro Signore e della sua diletta sposa, la Chiesa, che egli si acquistò con il suo san-

28. Cfr. DS I, 143, 181.

gue²⁹.

(D.) Questo si deve intendere inviolabilmente come l'essenza stessa costitutiva della nostra Società per ciò che riguarda gli uffici più perfetti nella Chiesa, cioè quelli di Vescovo e di parroco. Ma anche per gli altri si dovrà seguire quanto più possibile la disciplina della Chiesa nella distribuzione delle cariche della Società (e il Preposito generale dovrà guardare a tale disciplina come modello). Tuttavia qualche grave motivo può talvolta indurre il capo della Società a scostarsi, secondo le varie circostanze, dall'imitazione delle istituzioni della Chiesa negli uffici di minore importanza. Così il Generale non sempre sarà tenuto a stabilire i Prepositi provinciali, che nella Società corrisponderebbero ai Vescovi metropolitani, in quelle città dove si trovano questi ultimi, ma piuttosto presso la sede del governo civile; e non dovrà sottomettere più di dodici Diocesani ad uno stesso Provinciale.

CAPITOLO VIII

Distinzione dei poteri della Chiesa e della Società quando si uniscono nella stessa persona³⁰

628. Quando uno dei nostri fratelli, per obbedienza, accetta una parrocchia o l'episcopato, assumendo nello stesso tempo la cura delle anime come pastore della Chiesa e il governo della Società come Preposito parrocchiale o diocesano, allora, benché in lui si uniscano il potere della Chiesa con quello della Società, si deve fare in modo che non si confondano le loro attribuzioni e che il potere religioso non si estenda assolutamente nel campo della dignità ecclesiastica. E per evitare più agevolmente questo pericolo, si devono prescrivere alcune norme che delimitino esattamente le due giurisdizioni.

629. Il parroco o il Vescovo scelto tra i nostri fratelli ha tutti i diritti degli altri parroci e Vescovi, come pure ha in comune con loro tutti i doveri di sollecitudine verso il suo gregge. Pertanto tutto ciò che egli in coscienza, dinanzi a Dio e al nostro Signore, il sommo pastore Gesù, giudica vantaggioso alla salvezza delle anime a lui affidate e ritiene nel Signore che appartenga alla sollecitudine di un buon pastore, e che dovrà, se lo trascura, renderne conto a colui che lo ha mandato; tutto questo è in suo potere, e in ciò non dipende affatto dalla Società, ma solo dalla propria coscienza, da Dio e dal suo supremo Vicario in terra.

630. Essendo però proprio del buon pastore seguire i buoni consigli per il salutare governo del proprio gregge, e avendo riconosciuto la Società come sua madre prudente, in quanto religioso che si è sottomesso all'obbedienza in essa, sembra dunque conveniente che egli, anche dopo essere stato fatto parroco o Vescovo, o aver ricevuto qualche altra prelatura nella Chiesa, non rifiuti di ascoltare i buoni consigli dei Superiori della Società anche in ciò che riguarda il suo ufficio pastorale.

631. Perciò tutti i coadiutori della Società, dopo aver emesso la loro professione, promettono anche a Dio che, se mai nell'ordine prescritto nella Società e per obbedienza ai Superiori, accetteranno la cura parrocchiale o qualche prelatura della Chiesa, ascolteranno sempre i consigli dei Superiori, che rispettano in qualità di religiosi della Società, e come abbiamo detto (452), se vedranno che il consiglio è per il meglio, lo seguiranno volentieri, non perché ne siano obbligati per obbedienza, ma perché spontaneamente desiderano impegnarsi dinanzi a Dio a fare ciò che avranno compreso essere meglio per il divino servizio; e dovranno apprezzare che ci sia qualcuno che con

29. Cfr. DS I, 181-182.

30. Cfr. DS I, 147-168, 191-208; III. 259-263.

carità e libertà cristiane proponga loro ciò per la gloria di Dio e di nostro Signore Gesù³¹.

632. In ciò poi che riguarda il governo delle persone che si trovano nella casa parrocchiale o nella casa maggiore, oppure fuori di esse distribuite entro i confini della parrocchia o della Diocesi, poiché queste persone gli sono state affidate dalla Società perché le governi, è opportuno e necessario che faccia questo secondo le Costituzioni della Società e le disposizioni che i Prepositi maggiori gli daranno. Quindi, in quanto riguarda la Società, sarà ad essa soggetto come gli altri che in essa occupano il suo stesso posto; e fa spontaneamente tacita promessa anche di questo quando accetta il suddetto governo.

633. Ne consegue che non può mutare né le persone che i Superiori maggiori della Società hanno assegnato a certe specie di carità, né qualsiasi altra cosa sia stata stabilita dai Superiori maggiori, senza il loro permesso.

634. Nel caso in cui sia parroco, non potrà assumere in qualità di Preposito parrocchiale (come pure gli altri Prepositi parrocchiali) se non le prime due specie di carità fra le quattro elencate nel quarto capitolo di questa parte.

635. Se fosse Vescovo, non potrà, in qualità di Preposito diocesano, assumere la quarta specie di carità, ma soltanto le prime tre. Inoltre, le nuove case e qualsiasi istituzione della Società in cui siano impegnate più persone, o anche una sola ma in perpetuo, rimarranno sotto l'autorità del Preposito generale.

636. Infine il Preposito generale potrà disporre per un bene più universale, con tanta libertà come se il Vescovo non fosse dei nostri, delle sostanze che in quella Diocesi fossero a disposizione della Società o provenissero sia da proprietà esterne dei fratelli che da opere di carità da loro esercitate o da qualsiasi altra fonte. Allo stesso modo potrà, per l'età avanzata del Preposito o per altri motivi, designare uno che faccia le veci del Preposito e governi la Società in quella Diocesi; e così pure, in una parrocchia di cui è parroco il Preposito parrocchiale, potrà sostituirgli un Vicepreposito per governare la Società. Infine, se sarà necessario, potrà nominare anche altri Prepositi, esonerando del tutto dal loro ufficio quelli in carica.

637. Anche il Preposito che è insieme pastore della Chiesa dovrà scrivere nel diario le disposizioni e tutto il resto, e osserverà quanto è stato prescritto ai singoli Superiori.

638. Nell'unione poi dei due poteri suddetti, come si deve evitare che uno dei due subisca danno, così d'altro canto si deve far sì che si forniscano a vicenda quegli aiuti di cui abbiamo tenuto conto nello stabilire questa unione, che speriamo utilissima per la Chiesa.

639. Finché la nostra Società rimane nello stato privato e nascosto che si è scelto, non presume di esercitare uffici di carità, se non vi è spinta dalle richieste tacite od espresse del prossimo; quando invece entra nello stato pubblico e pastorale, si comporta nel modo contrario.

640. Infatti, dato che colui che è pastore ha ricevuto da Dio la cura del gregge di Cristo, è tenuto per il suo ufficio ad esercitare verso di esso la carità universale, e quindi non deve aspettare che gli si domandi di provvedere al bene spirituale delle sue pecore, ma deve con attiva carità indagare personalmente ogni cosa e provvedere a tutti per quanto sa e può. Perciò la Società comincia ad essere attiva tramite l'ufficio pastorale, e opera spontaneamente in aiuto del prossimo in forza della missione ricevuta da Dio. Il parroco dunque può servirsi delle persone affidategli dalla Società per esercitare la carità universale verso il suo gregge, purché lo faccia entro i limiti fissatigli dalle Costituzioni e dalle direttive dei Superiori, conservando anche la disposizione di buon reggitore e

31. Cfr. *Const. P. X*, § 6.

padre della Società.

641. Lo stesso e ancora di più, cioè in un ambito più ampio, può e deve fare il Vescovo, che, come tale, può chiedere alla Società aiuti per il prossimo, e, come Preposito diocesano, può soddisfare alle richieste di questo secondo l'autorità che gli è stata conferita e determinata dalle Costituzioni e dai propri Superiori.

642. E tale Prelato deve ricordarsi che la sua autorità maggiore e, per così dire, finale, è quella di pastore. Infatti l'autorità di Preposito della Società, e tutta la Società, rispetto alla Chiesa è un'autorità di servizio e sussidiaria, e quindi, come non deve nuocere a colui che serve perché non diventi inabile al servizio, così pure deve badare di non offendere mai, prediligendo disordinatamente il servo, cioè la Società, la giustizia che deve alla Chiesa, sua sposa e signora.

643. A tale scopo, questo nostro religioso, soprattutto se Vescovo, dovrà considerare tutti i sacerdoti, regolari e secolari, come uguali suoi cooperatori nel coltivare lo stesso campo del Signore, e li dovrà amare ugualmente nel Signore con paterno affetto. Dovrà poi evitare con la massima cura di preferire ingiustamente nei ministeri ed uffici di carità, e specialmente in quelli a cui sono annessi benefici, i sacerdoti della Società a quelli secolari; e osservando questa giustizia distributiva, dovrà essere tanto diligente da rimettere ad altri, estranei alla Società, eventuali dubbi circa il merito o la maggior idoneità di un nostro fratello rispetto a un secolare. Anzi, se tutto considerato avesse due sacerdoti di cui uno della Società e l'altro secolare, che sembrassero egualmente idonei ad un incarico, sappia che agirà contro lo spirito e la legge della Società se preferirà al secolare il sacerdote della nostra Società (D.). Se infatti conoscerà bene la natura della Società, considererà i nostri solo come ausiliari, e se ne servirà soltanto quando mancano gli altri, anche in quegli uffici a cui gli altri di solito non sono facilmente adatti. Infatti tutta la Società tende ad essere a disposizione della Chiesa di Dio ovunque essa scarseggia di operai, e non dove ha altri operai egualmente idonei, dato che se la nostra Società volesse operare anche in quel caso, mentirebbe nel dire di aver scelto e preferito per se lo stato nascosto e contemplativo. Inoltre, alla Chiesa importa moltissimo la conservazione dei sacerdoti secolari, e bisogna averne cura, al che certamente sarebbe dannoso se fossimo ingiusti anziché, come dobbiamo, generosi nei loro confronti.

(D.) Le ragioni di questa costituzione sono anche le seguenti:

questo si accorda con l'amore per l'equità. Quando infatti questa Società giudica circa un proprio membro, giudica in causa propria, e quindi per motivi di delicata e discreta onestà deve preferire, a parità del resto, un sacerdote esterno a un proprio membro;

è voluto dall'umiltà, per cui dobbiamo tendere a pensare che gli altri compiano meglio di noi gli uffici e i ministeri, se qualche evidente ragione non ci dimostra il contrario;

è conforme all'indole propria dell'Istituto, che si propone di onorare sia il clero regolare che il secolare, ed accoglie con amore i sacerdoti esterni, come se fossero propri membri, onorandoli come maestri e padri;

giova ad ottenere maggiore frutto. Poiché infatti il fratello di questo Istituto, per l'indifferenza che ha promesso, deve essere disposto a tutto, si può applicare ad ottenere altri beni, mentre chi non fa parte della Società, non sempre è disponibile per ciò che più piace;

infine, anche questo è un modo per esercitare la carità e la benevolenza.

644. Tanto il Vescovo quanto, nel suo ambito minore, il parroco, e chiunque avesse una prelatura nella Chiesa e nella Società ad un tempo, dovrà osservare in tutto la medesima giustizia distributiva, equità, generosità e sapiente direzione di tutti gli affetti verso la sola Chiesa di Dio, come compendio di tutto lo spirito da cui dev'essere mossa la Società.

645. Da ciò che abbiamo detto circa i due ministeri, cioè la cura parrocchiale e l'episcopale, si potrà dedurre facilmente ciò che riguarda l'assunzione di qualsiasi altro grado e dignità nella

Chiesa, e la loro unione con il corrispondente grado di autorità, se previsto, nella Società. Difatti spetta al Superiore generale, dovunque si desse un nuovo caso di tale unione, dedurre dalle Costituzioni e dal loro spirito le norme specifiche per quel caso. Tali norme e regole, approvate dal Consiglio supremo della Società, si dovranno consegnare a ciascuno di coloro in cui si attua la suddetta unione di poteri.

CAPITOLO IX Rinuncia agli uffici di carità assunti

646. Coloro che assumono il governo della Società, se ne conosceranno lo spirito e la natura, non saranno tanto desiderosi di ampliarla, quanto piuttosto attenti a santificare tutti e a cercare di aggiungere ottimi operai agli uffici intrapresi. E stimeranno ben fatto ed utile alla Chiesa di Dio, a cui la Società serve, e alla Società stessa, solo ciò che non si deve più abbandonare una volta incominciato, ma che, per quanto sta in noi, si porta a compimento edificando e soddisfacendo tutti, a gloria di Dio nostro Signore. E tanto meglio valuteranno il peso di questa verità, quanto più avranno abbandonato gli affetti umani, proponendosi di seguire non l'uno o l'altro dei loro pensieri, ma la sola volontà di Dio. Allora infatti non cercheranno né vorranno accrescere la Società, e neppure conservarla per se stessa, ma solo dopo che e in quanto la riconosceranno conforme alla volontà di Dio, la quale, pur avendo a disposizione tanti altri strumenti (infatti sono infiniti), tuttavia ha scelto di servirsi piuttosto di questo per qualche bene e per un periodo di tempo a noi sconosciuti. E si deve considerare conforme alla volontà di Dio ciò che è giusto sotto ogni aspetto e del tutto ordinato, e inoltre grato e pacifico, benché talora difficile, e che ci si presenta da compiere non per imprudenza umana, ma per dolce influsso del lume divino, per l'evidenza della legge di Dio e per l'opportuna disposizione di tutte le circostanze a muoverci ragionevolmente.

647. Pertanto i Superiori che brameranno non di ammirare l'estensione esteriore della Società con gli occhi della carne, ma cogliere con gli occhi dello spirito tutta la sua gloria interiore, nell'assumere i ministeri di carità, adopereranno una maturità e prudenza tali che non sia poi necessario abbandonarli ad opera incompiuta a causa della loro imprudenza, per cui presunsero delle forze della Società e non calcolarono bene le spese, tanto da meritarsi quello scherno della gente (D.): «Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro» (Lc 14,30).

(D.) Questo scherno si dovrebbe sopportare, ed anzi più desiderare che temere, quando abbiamo intrapreso qualcosa spinti dalla prudenza divina e non dall'umana. Ed anzi bisogna stare bene attenti che, per evitare un difetto, non incorriamo in quello contrario, e di non rinunciare ad opere buone per paura piuttosto che per vera prudenza.

Si danno anche casi in cui non dobbiamo cercare la sicurezza di un buon esito, dato che bisogna soprattutto fare in modo di confidare piuttosto nella Provvidenza di Dio che nella nostra. Pertanto, ciò che esortiamo ad evitare non è altro che l'imprudenza e l'avventatezza nell'assumere gli incarichi caritativi, mentre per il resto, anche a costo di farci schernire, dobbiamo intraprendere con coraggio le opere buone, purché le compiamo con semplice fiducia in Dio, senza offrire ai maligni occasione di schernirci con ragione e meritatamente, a scapito della religione e della carità.

648. E pur sperando che in tale impegno i Superiori procederanno con tutta diligenza e spirituale saggezza, tuttavia, dato che, oltre all'imprudente assunzione, possono intervenire anche cause esterne che, non per colpa nostra, ci costringono ad abbandonare gli uffici di carità, daremo ora qualche indicazione sul modo di comportarsi nel caso in cui sembri che qualche ufficio da noi assunto, per qualsiasi motivo, si debba abbandonare.

649. In primo luogo, si devono distinguere gli uffici e i ministeri onerosi, cioè quelli che com-

prendono un obbligo stretto e legale verso persone rispettabili o verso il governo civile; questi uffici si devono assumere con somma cautela ed abbandonare con molta facilità. Infatti l'indole del nostro Istituto è tale da desiderare l'esercizio libero e spontaneo del bene verso il prossimo, secondo le sue possibilità. Pertanto è desiderabile che la Società assuma il meno possibile di tali opere e che i Superiori la liberino al più presto se vedono che ne è oberata.

650. Ma circa gli uffici assunti ed esercitati spontaneamente, i Superiori devono portarli avanti con somma costanza. E se capiterà di doverli abbandonare, dovranno osservare le norme seguenti.

651. Non c'è bisogno di chiarimenti sul modo di abbandonare le prime due specie di uffici di carità che abbiamo esposto nel quarto capitolo di questa parte, dato che non sono stabili. Si lascia il compito di abbandonarli alla prudenza dei Superiori, ai quali spetta la loro assunzione.

652. Spetta anche alla prudenza del Superiore diocesano abbandonare convenientemente, qualora si rendesse necessario, qualche opera della terza specie, dopo aver consultato il Preposito generale, e trasferire ad altri uffici, senza danneggiare e dare cattivo esempio al prossimo, le persone applicate stabilmente a tali opere.

653. Ciò che richiede una considerazione molto maggiore è l'abbandono degli uffici della quarta specie, cioè quelli perpetui o che richiedono più persone che lavorano insieme. Questi uffici non si dovranno abbandonare dopo averli assunti, se non per motivi gravi ed evidenti. Perciò, se sono stati assunti volontariamente, il Preposito generale potrà abbandonarli solo con il consenso di due delle quattro persone che lo assistono.

654. Quanto ai sudditi, poi, devono essere sempre prontissimi ad abbandonare qualunque ministero e ad assumerne uno nuovo secondo i dettami dell'obbedienza, senza frapporre indugi e giustificazioni (535); e specialmente coloro che assistessero qualche personaggio importante per le confessioni o qualche altro incarico caritativo, dovranno avere sempre l'animo disposto in modo da favorire i Superiori nel caso giudichino opportuno mutare il loro incarico.

655. E tutto ciò riuscirà bene e con profitto spirituale nostro e del prossimo, se nell'assumere ed esercitare gli uffici di carità, come nel rinunziarvi ed abbandonarli, sarà solo lo Spirito del Padre nostro quello «che dirige i nostri cuori e i nostri corpi nell'amore di Dio e nella pazienza di Cristo» (2Ts 3,5).